

# **PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI**

## **STATUTO**

**(legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29  
e successive modificazioni)**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1

(NATURA, DENOMINAZIONE E SIMBOLO )

ART. 2

( FINALITÀ )

ART. 3

( SEDE )

ART. 4

( COMPETENZA TERRITORIALE )

ART. 5

( USO DELLA DENOMINAZIONE E DEL SIMBOLO )

ART. 6

(PARTECIPAZIONE POPOLARE)

ART.7

(PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI)

## **CAPO II**

### **ORGANI ISTITUZIONALI**

ART. 8

(ORGANI DEL PARCO)

ART.9

(PRESIDENTE)

ART. 10

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

ART. 11

(MODALITÀ E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

ART. 12

(DECADENZA E DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

ART. 13

(COMPETENZE E SEDE DELLA COMUNITÀ)

ART. 14

(MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ)

ART. 15

(COMPETENZE E SEDE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

ART. 16

(DECADENZA E DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

## **CAPO III**

## **STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PERSONALE E DIRETTORE DEL PARCO**

ART. 17

(STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA)

ART. 18

(PERSONALE)

ART. 19

(DIRETTORE)

## **CAPO IV**

## **BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE**

ART. 20

(BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE)

## **CAPO V**

## **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 21

(APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLE SUE MODIFICAZIONI)

ART. 22

(DISPOSIZIONE DI RINVIO)

## **CAPO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

#### **( Natura, denominazione e simbolo )**

1. L'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, istituito dalla legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, è ente regionale di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia amministrativa, denominato "Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili", di seguito definito semplicemente "Parco".

Il Parco, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

2. Il simbolo del Parco è costituito dalla rappresentazione grafica dello "styrax officinalis", specie vegetale caratteristica del territorio. Completato con la denominazione ufficiale dell'Ente "Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili".

## **Art. 2** **( Finalità )**

1. Il Parco, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 29/97, persegue le seguenti finalità:
    - a) la tutela, il recupero ed il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione;
    - b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale;
    - c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente, anche mediante il recupero e la valorizzazione delle testimonianze antropologiche, archeologiche, storiche ed architettoniche e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
    - d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
    - e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
    - f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica ed educativa delle aree protette;
    - g) la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse.
- Il Parco promuove la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione. A tal fine, il Parco incentiva la più ampia partecipazione degli enti locali e delle forze sociali presenti nel territorio, al fine di conseguire forme di sviluppo economico e di ricerca di nuove opportunità lavorative compatibili.

## **Art. 3** **( Sede )**

1. Il Parco ha sede legale in via provvisoria in Palombara Sabina (RM), viale Adriano Petrocchi s.n.c. In conseguenza di specifiche esigenze l'Ente può aprire sedi funzionali distaccate nei comuni del territorio del Parco.

## **Art. 4** **( Competenza Territoriale )**

1. Il Parco esercita le funzioni ad esso attribuite all'interno del territorio di propria competenza, come perimetrato nel piano del Parco approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 612 del 2.2.2000.

2. La competenza territoriale del Parco è adeguata automaticamente a eventuali modificazioni del perimetro apportate da variazioni del piano del Parco.

3. Il Parco esercita, altresì, le funzioni ad esso attribuite sui beni immobili, concessi, a qualsiasi titolo, dalla Regione ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

## **Art. 5**

### **( Uso della denominazione e del simbolo )**

1. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo.

2. La denominazione ed il simbolo sono riportati in tutti i cartelli installati lungo il perimetro e lungo le strade di accesso al Parco.

3. Il Parco si identifica in tutti i suoi atti con il nome di "Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili".

4. L'uso e la riproduzione della denominazione e del simbolo per fini non istituzionali e non autorizzati è vietato.

5. Il Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, anche a titolo oneroso, l'uso della propria denominazione e del proprio simbolo per attività, servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità compatibili con le finalità del Parco.

## **Art. 6**

### **(Partecipazione popolare)**

1. Il Parco promuove forme di consultazione delle popolazioni locali nonché di gruppi ed associazioni portatori di interessi collettivi e diffusi al fine di garantire la partecipazione dei cittadini all'attività del Parco e l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. I cittadini singoli ed associati possono rivolgere petizioni al Presidente del Parco per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità, connessi al conseguimento delle finalità istitutive del Parco.

3. Le modalità applicative dei principi di partecipazione popolare di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dal regolamento di organizzazione.

## **Art.7**

### **(Procedimento amministrativo, diritto di accesso e pubblicità degli atti)**

1. Il Parco impronta la propria attività ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività stessa in conformità alle disposizioni della legge regionale 22 ottobre 1993 n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modificazioni.

2. Il Parco garantisce, in particolare, il diritto d'accesso all'informazione ambientale e la sistematica e progressiva messa a disposizione del pubblico secondo modalità facilmente accessibili dell'informazione stessa, nonché la sua diffusione anche attraverso l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

3. Il Parco si dota di un proprio albo presso la sede legale, dove affiggere gli atti adottati dagli organi del Parco e gli atti dirigenziali soggetti alla pubblicazione, nonché le convocazioni del Consiglio direttivo con il relativo ordine del giorno, in caso di seduta pubblica.

4. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite dal regolamento di organizzazione.

## **CAPO II**

### **Organi Istituzionali**

## **Art. 8**

### **(Organi del Parco)**

1. Sono organi del Parco:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Comunità;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

La composizione, la nomina, il primo insediamento, la durata in carica e la decadenza, nonché le indennità degli organi di cui al comma 1, sono disciplinati dalla l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

## **Art.9** **(Presidente)**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio direttivo:

- a) ha la rappresentanza istituzionale del Parco e in particolare cura i rapporti istituzionali con la Regione e gli altri enti pubblici e soggetti privati;
- b) convoca e presiede il Consiglio direttivo, indirizzandone e coordinandone l'attività;
- c) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, riferendo in proposito al Consiglio stesso;
- d) adotta, in caso di necessità e urgenza, sotto la sua responsabilità, al fine di evitare pregiudizio al pubblico interesse, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva; in caso di mancata ratifica, il Consiglio direttivo delibera in ordine agli effetti già prodotti dalla deliberazione d'urgenza;
- e) tratta le questioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo ed adotta i relativi atti;
- f) partecipa di diritto, con voto consultivo, alle riunioni della Comunità;
- g) propone al Consiglio direttivo il Vicepresidente;
- h) propone al Presidente della Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, la designazione per la nomina del direttore;
- i) esercita ogni altra funzione che gli venga attribuita dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

## **Art. 10** **(Consiglio direttivo)**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, il Consiglio direttivo:

- a) adotta il piano e il regolamento del Parco;
- b) adotta lo statuto del Parco;
- c) adotta i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economico e sociale ed i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti;
- d) adotta i regolamenti interni di carattere organizzativo generale, ivi compresi quelli di contabilità e di gestione del patrimonio;
- e) nomina il Vicepresidente su proposta del Presidente;

- f) propone al Presidente della Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, le designazioni per la nomina del direttore, di cui propone altresì la revoca;
- g) provvede alla nomina ed alla designazione di rappresentanti del Parco presso organismi collegiali;
- h) esercita i poteri di indirizzo e controllo per la gestione del Parco, in conformità agli indirizzi ed alle direttive della Regione e, in particolare:
  - 1) assegna al direttore gli obiettivi e i progetti da realizzare e le necessarie risorse;
  - 2) valuta il direttore in relazione alle attività svolte ed ai risultati conseguiti, secondo le procedure definite nel regolamento di organizzazione;
- i) delibera in ordine alle questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del direttore o non delegate al presidente, in particolare:
  - 1) adotta la dotazione organica;
  - 2) definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di tariffe, canoni o qualsiasi altro onere a carico di terzi;
  - 3) delibera in merito all'accettazione di donazioni e lasciti e detta gli indirizzi generali relativi all'acquisizione ed agli atti di disposizione di beni immobili;
- l) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

## **Art. 11**

### **(Modalità e funzionamento del Consiglio direttivo)**

1. Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente, almeno a cadenza quadrimestrale, mediante idonea comunicazione contenente l'indicazione del luogo, dell'ora di inizio e dell'ordine del giorno dell'adunanza. La comunicazione, che in caso di seduta pubblica deve essere affissa all'albo dell'ente, è inviata ai consiglieri:

- a) almeno cinque giorni lavorativi prima di quello stabilito per l'adunanza;
- b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza.

2. Il Consiglio direttivo è convocato, altresì, su richiesta di almeno tre consiglieri in carica ovvero del Presidente della Comunità del Parco. In tali ipotesi, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, la quale deve contenere i punti da inserire all'ordine del giorno.

3. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei consiglieri prima dell'adunanza.

4. Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la maggioranza dei componenti in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. L'adozione dello statuto e delle sue modifiche, del piano, del regolamento, del programma pluriennale economico e sociale, del bilancio preventivo e consuntivo e della proposta di revoca del direttore richiede la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le votazioni sono di norma palesi. E' sempre segreto il voto sulle persone. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Non concorrono a determinare la validità del voto i consiglieri tenuti ad astenersi o a non partecipare al voto per obbligo di legge o di statuto ed i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono pubbliche. Il Consiglio, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, può invitare esperti esterni e rappresentanti delle forze sociali e di categoria, senza diritto di partecipare alla discussione e al voto.

6. I membri del Consiglio direttivo devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni di atti o provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado.

7. Le funzioni di segretario del Consiglio direttivo sono svolte dal direttore, che può avvalersi di un funzionario del Parco appositamente individuato.

8. I verbali delle adunanze del Consiglio direttivo sono trascritti in apposito registro, anche informatico, sono firmati dal Presidente e dal direttore in funzione di segretario o da altro funzionario in sua vece e sono affissi all'albo dell'ente.

9. Per le deliberazioni riguardanti la proposta di nomina, di eventuale revoca e di valutazione del direttore, le funzioni di segretario sono svolte da un consigliere, indicato dal Consiglio prima dell'inizio della seduta.

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono di norma nella sede legale dell'Ente Parco di cui all'articolo 3 del presente statuto.

## **Art. 12**

### **(Decadenza e dimissioni dei membri del Consiglio direttivo)**

1. Non possono far parte del Consiglio direttivo coloro per i quali sussista una delle situazioni di incompatibilità indicate nell'articolo 14, comma 5, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, nonché dalla normativa vigente in materia. L'esistenza di cause di incompatibilità deve essere dichiarata dall'interessato prima della nomina ovvero, qualora verificatasi successivamente alla nomina, può essere accertata con atto del Consiglio direttivo.

2. Entro dieci giorni dalla nomina o dall'avvenuto accertamento della causa di incompatibilità ai sensi del comma 1, salvo l'esercizio del diritto di opzione, l'interessato è sospeso dalla carica con provvedimento del Consiglio direttivo. Se entro i dieci giorni successivi alla sospensione non venga rimossa la causa di incompatibilità, l'interessato decade dalla carica.

3. Decadono, altresì, dalla carica i consiglieri che, senza giustificati motivi, non partecipano a tre sedute consecutive.

4. La decisione di decadenza assunta dal Consiglio ha effetto immediato ed il consigliere decaduto non può svolgere alcuna ulteriore attività consiliare.

5. In caso di decadenza, dimissioni o morte dei singoli consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione, entro cinque giorni lavorativi, al Presidente della Regione, affinché lo stesso possa procedere alla sostituzione del consigliere decaduto o dimissionario. I consiglieri subentranti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. In caso di contestuale decadenza o dimissioni di un numero di consiglieri pari alla metà più uno di quelli in carica, si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

### **Art. 13** **(Competenze e sede della Comunità)**

1. La Comunità, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, è costituita da:

- a) Presidente della Provincia di Roma o suo delegato;
- b) Presidente della Provincia di Rieti o suo delegato;
- c) Sindaci dei seguenti Comuni: Licenza, Marcellina, Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Orvinio, Palombara Sabina, Percile, Poggio Moiano, Roccagiovine, S. Polo dei Cavalieri, Scandriglia, Vicovaro, o loro delegati;
- d) Presidenti delle seguenti Comunità montane: IX (Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani e Prenestini); X (Valle dell'Aniene) XX (Monti Sabini), o loro delegati;

2. Ogni componente della Comunità ha responsabilità pari alle seguenti quote di partecipazione, calcolate secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni:

|                       |          |          | sup.   | sup.     | %sup.    | %sul     |                |                |
|-----------------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
|                       |          |          | com.   | protetta | protetta | protetta | quota          | quota          |
| P.N. LUCRETILI        | province | comunità | com.   | protetta | sup.     | sup.     | partecipazione | partecipazione |
| comunità              |          | montane  | ettari | ettari   | com.     | parco    |                | zione          |
| Provincia Roma        |          |          |        | 13761    |          | 74,468   | 74,468         | 74             |
| Provincia Rieti       |          |          |        | 4718     |          | 25,532   | 25,532         | 26             |
| XX comunità montana   |          |          |        | 4718     |          | 25,532   | 17,255         | 17             |
| IX comunità montana   |          |          |        | 8109     |          | 43,882   | 32,433         | 32             |
| X comunità montana    |          |          |        | 5652     |          | 30,586   | 32,130         | 32             |
| Marcellina            | rm       | IX       | 1527   | 158      | 10,347   | 0,855    | 9,899          | 10             |
| Moricone              | rm       | IX       | 2014   | 393      | 19,513   | 2,127    | 20,773         | 21             |
| S. Polo dei Cavalieri | rm       | IX       | 4273   | 3595     | 84,133   | 19,455   | 131,637        | 132            |
| Palombara Sabina      | rm       | IX       | 7519   | 2403     | 31,959   | 13,004   | 72,970         | 73             |
| Montorio Romano       | rm       | IX       | 2303   | 175      | 7,599    | 0,947    | 8,575          | 9              |
| Monteflavio           | rm       | IX       | 1720   | 1385     | 80,523   | 7,495    | 80,478         | 80             |
| Licenza               | rm       | X        | 1766   | 1606     | 90,940   | 8,691    | 91,815         | 92             |
| Roccagiovine          | rm       | X        | 882    | 813      | 92,177   | 4,400    | 75,025         | 75             |

|               |    |    |      |       |        |        |          |      |
|---------------|----|----|------|-------|--------|--------|----------|------|
| Vicovaro      | rm | X  | 3612 | 1703  | 47,148 | 9,216  | 66,871   | 67   |
| Percile       | rm | X  | 1762 | 1530  | 86,833 | 8,280  | 87,592   | 88   |
| Poggio Moiano | ri | XX | 2681 | 577   | 21,522 | 3,122  | 26,089   | 26   |
| Scandriglia   | ri | XX | 6306 | 3221  | 51,078 | 17,431 | 102,908  | 103  |
| Orvinio       | ri | XX | 2455 | 920   | 37,475 | 4,979  | 43,551   | 44   |
| Totale        |    |    |      | 18479 |        |        | 1000,002 | 1000 |

3. La Comunità è organo propositivo e consultivo del Parco e cura i rapporti con i soggetti pubblici e privati locali, recependone le istanze. In particolare la Comunità:

- a) designa, con voto limitato a non più di due candidati da scegliere fra quelli con adeguato curriculum, i componenti del Consiglio direttivo;
- b) elegge, a maggioranza assoluta dei millesimi corrispondenti ai componenti, il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) elabora e trasmette il programma pluriennale di promozione economica e sociale al Consiglio direttivo per l'adozione;
- d) adotta, nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente, il proprio regolamento;
- e) esprime pareri, anche su richiesta della Giunta regionale, relativamente a questioni attinenti agli interessi del Parco e in particolare si esprime obbligatoriamente su:
  - 1) il regolamento dell'area naturale protetta;
  - 2) il piano dell'area naturale protetta;
  - 3) il bilancio e il conto consuntivo del Parco;
  - 4) le altre questioni su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo.

4. La Comunità si riunisce di norma presso la sede legale del Parco.

#### **Art. 14** **(Modalità di funzionamento della Comunità)**

1. Le riunioni della Comunità sono convocate almeno due volte l'anno dal Presidente, mediante idonea comunicazione contenente l'indicazione del luogo, dell'ora di inizio e dell'ordine del giorno della seduta. La comunicazione deve essere affissa all'albo dell'ente e inviata ai componenti della Comunità secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1.

2. La Comunità è, altresì, convocata dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti in carica ovvero da almeno tre componenti del Consiglio direttivo.

3. Ciascun componente della Comunità, in caso di assenza o impedimento, può delegare un assessore dell'ente di appartenenza.

4. La Comunità esprime i pareri di cui all'articolo 13, comma 3, lettera e) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere, il Consiglio direttivo può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

5. Le sedute della Comunità sono valide con la presenza della maggioranza dei millesimi corrispondenti ai componenti in carica. La Comunità delibera a maggioranza dei millesimi rappresentati dai presenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lettera b).

6. I componenti della Comunità non possono prendere parte a deliberazioni di atti o provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado, di società delle quali siano amministratori o soci o di associazioni delle quali siano dirigenti o membri.

7. Alle riunioni della Comunità partecipano di diritto il Presidente del Parco ed il direttore, con funzioni di segretario, entrambi con voto consultivo, del quale deve essere fatta menzione nei verbali delle riunioni.

8. Alla segreteria della Comunità provvede il Parco. Gli atti della Comunità sono acquisiti e conservati presso la sede del Parco.

## **Art. 15**

### **(Competenze e sede del Collegio dei revisori dei conti)**

1. Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, esercita il riscontro contabile sugli atti del Parco, secondo le norme di contabilità della Regione Lazio di cui alla legge regionale 25/2001 e sulla base del regolamento del Parco stesso.

2. Il Collegio dei revisori dei conti elegge il Presidente, al suo interno, nella seduta di insediamento.

3. Il collegio dei revisori dei conti in particolare:

- a) esamina i libri ed i registri contabili, curandone il confronto con i documenti giustificativi in essi contenuti;
- b) effettua riscontri di cassa;
- c) redige una relazione sul bilancio preventivo e sulle variazioni e assestamento dello stesso, formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, ridotta a quindici per le variazioni;
- d) esamina il conto consuntivo e ne redige la relazione;
- e) vigila sull'osservanza dello statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attiene alla gestione finanziaria;
- f) formula proposte ed esprime eventuali rilievi per conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del Parco;
- g) svolge ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.

4. I revisori dei conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, su richiesta del Presidente, previa comunicazione data loro nelle stesse forme previste per i consiglieri.

5. Il Collegio dei revisori dei conti svolge di norma le sue competenze nella sede legale del Parco.

#### **Art. 16**

##### **(Decadenza e dimissioni dei membri del Collegio dei revisori dei conti)**

1. I membri del Collegio dei revisori dei conti decadono dalla carica qualora, successivamente alla nomina, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

2. Decadono, altresì, dalla carica i membri che, senza giustificati motivi, non partecipino a tre sedute consecutive.

3. In caso di decadenza, dimissioni o morte dei singoli membri del Collegio dei revisori dei conti, i nuovi componenti restano in carica per il tempo residuo di durata del Collegio.

4. Le situazioni di decadenza, dimissioni o morte sono comunicate dal Presidente del Parco al Presidente della Regione per la sostituzione secondo quanto previsto della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

### **CAPO III**

#### **STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PERSONALE E DIRETTORE DEL PARCO**

#### **Art. 17**

##### **(Struttura organizzativa e dotazione organica)**

1. La struttura organizzativa del Parco e la relativa dotazione organica sono definite dal Consiglio direttivo con apposito regolamento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

2. La struttura organizzativa è definita garantendo la massima snellezza operativa, trasparenza, efficacia, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali ed attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.

**Art. 18**  
**(Personale)**

Il Parco si avvale di personale, reclutato e gestito ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, al quale si applica la normativa vigente per il personale del comparto Regioni – Enti locali.

**Art. 19**  
**(Direttore)**

1. Il direttore, nominato ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza del Parco, attraverso l'adozione degli atti di propria competenza.

2. Il direttore in particolare:

- a) assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio direttivo, di cui svolge le funzioni di segretario ed è responsabile della redazione dei relativi verbali, esprimendo il nulla osta obbligatorio in merito alla regolarità degli atti assunti dal Consiglio direttivo;
- b) partecipa di diritto, e svolge le funzioni di segretario, con voto consultivo, alle sedute della Comunità;
- c) cura l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e delle determinazioni del Presidente;
- d) formula al Consiglio direttivo proposte per l'adozione degli atti di competenza;
- e) ha la rappresentanza legale del Parco, tratta gli affari di ordinaria amministrazione, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
- f) dirige e organizza i settori e le attività gestionali e in particolare, definisce, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri di funzionamento delle strutture organizzative, stabilendo in particolare l'orario di servizio, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo;
- g) assegna, in attuazione degli obiettivi generali definiti dal Consiglio direttivo, le risorse finanziarie, strumentali ed umane, nonché gli obiettivi di risultato ai dirigenti di settore o, in mancanza degli stessi, ai responsabili dei servizi;
- h) adotta gli atti di gestione del personale, valuta i dirigenti dei settori e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi e nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto;
- l) presiede, con facoltà di delega, le commissioni di concorso e di gara per l'aggiudicazione dei pubblici appalti, firma i contratti; qualora in possesso dei requisiti richiesti, assume egli stesso la veste di Ufficiale rogante. In ogni caso, può attribuire l'incarico di Ufficiale rogante a un dirigente ove presente o, in

mancanza, ad un dipendente inquadrato nella categoria D, in considerazione dei requisiti previsti dalla legge;

- m) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate firmando, congiuntamente al responsabile del Servizio di contabilità, gli ordinativi d'incasso e di pagamento;
- n) verifica e controlla le attività del personale, anche con potere sostitutivo;
- o) esercita i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale;
- p) rilascia il nulla osta previsto dall'articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, nonché esercita gli altri poteri di intervento di cui al medesimo articolo;
- q) svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dal presente Statuto e dalle leggi.

3. Il direttore può, con proprio provvedimento, delegare l'adozione di atti di propria competenza ai dirigenti dei settori, indicando specificamente le attribuzioni delegate, i limiti, la durata e le eventuali direttive, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il direttore delega un dirigente ove presente o, in mancanza, il funzionario più alto in grado, comunicandolo alla struttura regionale competente in materia di ambiente.

## **CAPO IV BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE**

### **Art. 20**

#### **(Bilancio e gestione contabile, contrattuale e patrimoniale)**

1. I bilanci ed i rendiconti e ogni altro aspetto della gestione contabile sono disciplinati dalla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modificazioni e dalla ulteriore normativa vigente per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

2. Appositi regolamenti disciplinano, anche in attuazione della normativa richiamata dal comma 1, la gestione contabile e l'attività di controllo interno, la gestione patrimoniale e l'attività contrattuale nonché i criteri e le modalità di erogazione di indennizzi, contributi ed ogni altro sussidio e incentivo finanziario a carico del Parco previsti dalla l.r. 29/1997 e successive modificazioni e dalla ulteriore normativa vigente in materia.

## **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 21**

#### **(Approvazione dello statuto e delle sue modificazioni)**

1. Il presente statuto, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, è adottato dal Consiglio direttivo ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. Alle eventuali modificazioni dello statuto si applica la stessa procedura di cui al comma 1.

### **Art. 22**

#### **(Disposizione di rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, nonché alle ulteriori normative regionali concernenti le aree naturali protette e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Lazio.